



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica - Civiltà delle Pietre
c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (Bs)

REGOLAMENTO COMUNALE

RELATIVO ALL'EROGAZIONE

DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

SOCIO-ASSISTENZIALI E

ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 22/05/2019

**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'EROGAZIONE
DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

INTRODUZIONE	3
1. LE MODALITÀ DI INTERVENTO	6
1.1 LE PRESTAZIONI AUTOMATICHE	6
1.2 LE PRESTAZIONI A VALUTAZIONE SOCIALE	6
1.3 IL LAVORO DI COMUNITÀ	6
2. CRITERI PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
2.1 LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	7
2.2 CASI PARTICOLARI	8
3. INTERVENTI E SERVIZI	9
3.1 INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO	9
3.2 AREA ADULTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E/O DI DISAGIO SOCIALE	11
3.2.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	11
3.2.2 SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE (SSD)	13
3.2.3 TELESOCCORSO	14
3.2.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA	15
3.2.5 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI (SFA)	16
3.2.6 CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI (CSE)	18
3.2.7 CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ (CDD)	19
3.2.8 COMUNITÀ SOCIO-SANITARIE PER DISABILI (CSS)	21
3.3 AREA ANZIANI	22
3.3.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	22
3.3.2 TELESOCCORSO	24
3.4 AREA MINORI E FAMIGLIA	25
3.4.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)	25
3.4.2 SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE (SSD)	27
3.4.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	28
3.4.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA	30
3.4.5 CENTRO DIURNO PER MINORI	31
3.4.6 COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI	32
3.4.7 CENTRI DI PRONTO INTERVENTO	34
3.4.8 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	35
3.4.9 AFFIDO FAMILIARE	36

ALLEGATO A_ COSTI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI

ALLEGATO B_ QUANTIFICAZIONE TARIFFE A CARICO DELL'UTENTE

INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE

Obiettivi

L'organizzazione, le finalità e le modalità di lavoro del Comune devono promuovere un impianto di servizi e di prestazioni in grado di creare il giusto equilibrio tra il ruolo degli interventi e la promozione e lo sviluppo del lavoro sociale attraverso la realizzazione di occasioni e comportamenti che incrementino il tasso di relazionalità e di partecipazione nei rapporti sociali.

Questo obiettivo è perseguito anche attraverso il coinvolgimento del "terzo settore", sempre più presente nella gestione dei servizi.

Deve essere obiettivo dell'organizzazione dei servizi che i cittadini del Comune che si rivolgono ai Servizi Sociali non siano e non si sentano destinatari di prestazioni selezionate dall'istituzione o dall'operatore, ma soggetti cui si forniscono informazioni per aiutarli ad assumere scelte e comportamenti conformi alle proprie esigenze. Il servizio deve proporsi quindi come uno strumento e un aiuto a volte esaustivo, a volte fra altri che il cittadino utente sarà in grado di integrare.

Modalità di lavoro

Le attività di servizio sociale sono riconducibili a funzioni rivolte direttamente all'utenza (accoglienza, conoscenza, decodificazione della domanda, informazione, orientamento e proposta di interventi articolati e integrati) e a funzioni orientate alla comunità, volte a conoscerne e riconoscerne le risorse, alla promozione e alla sensibilizzazione.

L'evoluzione di forme di aiuto sempre più diversificate e complesse impegna il Servizio Sociale a sviluppare precise competenze di tutela degli utenti e di ricomposizione di programmi e interventi che coinvolgono una pluralità di prestazioni e di competenze.

Con le proprie specificità professionali si richiede al Servizio Sociale di mediare e "connettere" agenzie e prestazioni diverse, facendosi referente all'interno di ogni singolo progetto di intervento sulla persona o sul territorio di competenza.

Lo sforzo del Servizio Sociale comunale è quindi quello di riconoscere il bisogno anche quando non rientra nelle risposte pre-codificate e dare a questo bisogno la legittimità necessaria a rendere possibili opportune modificazioni delle modalità operative e delle prassi formalizzate.

È altresì compito del Servizio Sociale individuare e promuovere spazi e occasioni di prevenzione delle condizioni di disagio integrando gli interventi riparativi con interventi che siano in grado di sviluppare capacità di auto-tutela e auto-promozione della collettività anche attraverso la realizzazione di servizi che sappiano valorizzare le risorse del territorio.

L'operatività del Servizio Sociale attiva, quindi, il processo d'aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati e integrati, concordati con il cittadino utente e, quando è possibile e opportuno, con la sua famiglia o con il gruppo sociale di riferimento.

I servizi comunali socio-assistenziali realizzano interventi attraverso:

- attività di informazione e consulenza al cittadino e alla famiglia;
- attività di informazione e sensibilizzazione alla comunità;
- contributi economici temporanei e permanenti;
- ammissione alle prestazioni domiciliari e/o ai servizi residenziali e diurni a sostegno di situazioni critiche di singoli o di nuclei familiari derivanti da condizioni di non autosufficienza psicofisica;
- il sostegno e la mediazione finalizzati a favorire l'accesso ai servizi di persone in condizioni di disagio;
- promozione di attività atte a favorire l'integrazione sociale di persone in condizione di fragilità sociale;

CRITERI GENERALI

Il Comune eroga prestazioni differenziate a seconda del tipo di bisogno, privilegiando i servizi domiciliari e di supporto alla famiglia, tesi a mantenere i soggetti nel proprio ambiente di vita.

Il Comune assicura le prestazioni attraverso la gestione diretta o indiretta affidata a terzi.

In particolare è affidata all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (di seguito denominata ATSP) la gestione dei servizi socio-assistenziali specificati nel presente atto fatta eccezione per le prestazioni di cui al successivo punto 3.1.1 (interventi di carattere economico).

Il Comune adatta i suoi interventi all'evoluzione nel tempo dei bisogni rilevati; le nuove prestazioni vengono generalmente introdotte a titolo sperimentale. Solo successivamente vengono consolidate a seguito di verifica della qualità espressa, dei risultati attesi, dell'efficacia raggiunta, dell'indice di gradimento e della funzionalità delle procedure sperimentate.

L'accesso alle prestazioni avviene di norma tramite il Servizio Sociale a seguito di valutazione sociale dello stato di bisogno;

Per alcune prestazioni l'accesso e l'erogazione avviene in forma automatica in quanto riferibili a condizioni oggettive quali età, reddito e composizione nucleo familiare.

Le prestazioni di assistenza sociale di cui al presente regolamento sono individuate in ordine alla tipologia dei destinatari e precisamente:

- adulti in condizione di disabilità e/o di disagio sociale;
- anziani;
- minori e famiglia.

Principi generali per l'accesso alle prestazioni e per la determinazione della contribuzione al costo dei servizi e degli interventi a carico degli utenti:

- la contribuzione dell'utenza viene calcolata in funzione della situazione economica e in rapporto al costo del servizio;
- la situazione economica del beneficiario del servizio è determinata attraverso lo strumento dell'ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente, come previsto al successivo punto 2;

- per il costo delle prestazioni si fa riferimento al costo diretto, senza l'aumento di una quota per spese generali;
- periodicamente vengono aggiornati i costi di riferimento; fino alla nuova quantificazione restano validi i costi già approvati;
- la contribuzione dell'utente, viene calcolata secondo il sistema della progressione lineare previa individuazione, per ciascun tipo di prestazione, della situazione economica di apertura e chiusura a cui corrispondono l'importo minimo e l'importo massimo dovuto per quella prestazione;
- il valore economico di riferimento utilizzato è riportato al successivo punto 2.

DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

Gli interventi e le prestazioni sociali così come regolamentati nel presente atto sono rivolti alle persone residenti nel Comune.

Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.

Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti, il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

I destinatari accedono ai servizi e agli interventi attraverso il Servizio Sociale comunale.

1. LE MODALITÀ DI INTERVENTO

NEI CONFRONTI DELL'UTENZA

1.1 LE PRESTAZIONI AUTOMATICHE

Possono essere definite automatiche quelle prestazioni non soggette a valutazione sociale, ma legate a condizioni oggettive predefinite quali l'età, la situazione economica e la composizione del nucleo familiare.

1.2 LE PRESTAZIONI A VALUTAZIONE SOCIALE

Sono prestazioni "a valutazione sociale" quelle erogate successivamente all'intervento del Servizio Sociale. Attraverso il lavoro sociale con l'utente e/o con il suo contesto familiare e sociale il Servizio valuta e decodifica il problema, formula il piano di intervento e ne cura l'attuazione anche attraverso l'attivazione e il coordinamento di risorse, servizi e strutture che ha individuato come utili e congruenti.

NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ

1.3 IL LAVORO DI COMUNITÀ

Rientrano negli interventi di comunità nonché la realizzazione di attività di promozione e di prevenzione progettate per gruppi di cittadini e finalizzate a contenere o prevenire situazioni di difficoltà, marginalità o esclusione sociale (ad esempio gruppi di auto-aiuto, progetti di formazione e di prevenzione, iniziative di aggregazione, ecc.).

Rientrano in queste indicazioni le attività per la progettazione e realizzazione di iniziative inserite nel piano di zona e le collaborazioni con le diverse realtà sociali presenti sul territorio per favorire la creazione di un sistema integrato di servizi e di interventi che faciliti la presa di coscienza dei bisogni e l'assunzione di responsabilità da parte dei singoli cittadini e delle diverse realtà aggregative presenti nella comunità.

2. CRITERI PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

I servizi e gli interventi di cui al presente atto sono attivati dal Servizio Sociale. I criteri di accesso, nonché la definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, fanno riferimento:

1. alla normativa nazionale e regionale con riferimento alla materia oggetto di intervento;
2. alla normativa statale in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativi provvedimenti attuativi e ss.mm.ii.);
3. ai regolamenti adottati dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e ai regolamenti integrativi eventualmente adottati dal Comune;
4. alle disposizioni del presente atto.

2.1 LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

La soglia ISEE ai fini della quantificazione della quota di compartecipazione ai costi dei servizi, di seguito soglia ISEE, è pari al Trattamento Minimo annuo della pensione INPS, il cui importo lo stesso Istituto aggiorna ogni anno. L'aggiornamento annuale della quota di compartecipazione ai costi dei servizi avrà decorrenza dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di scadenza, stabilita dalla norma, dell'attestazione ISEE.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del richiedente, verrà calcolata, in linea generale, applicando il metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare che permette di individuare il giusto costo di compartecipazione, superando la logica delle fasce e dell'indifferenziazione all'interno delle stesse, fatte salve le specifiche indicazioni contenute nei singoli servizi.

L'applicazione della seguente formula permette di individuare la percentuale di costo del servizio che deve sostenere l'utente; tale percentuale viene determinata definendo per ogni prestazione una percentuale minima ed una massima di contribuzione, stabilita dall'Amministrazione Comunale e riportata nell'Allegato B:

$$\text{Percentuale minima} + \left(\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \right) \%$$

ISEE iniziale = soglia ISEE.

ISEE FINALE = 3 volte il valore iniziale.

Al beneficiario della prestazione che non presenti l'autocertificazione ISEE è quantificato l'intero costo del servizio determinato nel presente atto (Allegato A) quale quota di compartecipazione massima del nucleo familiare al costo dei servizi erogati.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Si precisa che la valutazione della situazione economica dei beneficiari disabili adulti, per l'accesso ai servizi di cui ai punti 3.2.5 – 3.2.6 - 3.2.7 – 3.2.8, è determinata considerando l'ISEE socio-sanitario ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE ristretto) e ss.mm.ii.

2.2 CASI PARTICOLARI

In casi di accertata necessità e urgenza valutata dal Servizio Sociale, l'autocertificazione del valore e del numero dell'attestazione ISEE, di seguito "autocertificazione", dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di prima erogazione dei servizi e degli interventi. In questo caso:

- nel caso di erogazione di contributi economici il beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla restituzione della quota erogata qualora, all'atto di perfezionamento della pratica si dovessero ravvisare condizioni socio economiche che, ai sensi del presente atto o del regolamento comunale, non consentono l'accesso al beneficio.
- nel caso in cui l'accesso al servizio preveda una quota di compartecipazione a carico dell'utente, il beneficiario, al momento della richiesta, sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione incondizionata della quota di compartecipazione al costo del servizio, calcolata ai sensi del presente regolamento che, all'atto di presentazione dell'autocertificazione ISEE sarà applicata a partire dalla data di attivazione del servizio stesso.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità del nucleo familiare, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, il Servizio Sociale comunale può erogare contributi economici e/o proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio.

In ogni caso, prima dell'erogazione di servizi e di interventi di cui al presente atto, devono essere regolarizzate le iscrizioni a ruolo e altre condizioni debitorie nei confronti del Comune.

3. INTERVENTI E SERVIZI

3.1 INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Il Servizio Sociale comunale può erogare contributi in denaro a fronte di condizioni specifiche, tra le quali:

- ISEE inferiore alla soglia di accesso di cui al precedente punto 2.1;
- necessità di fronteggiare bisogni primari o straordinari e improrogabili non sostenibili dalla propria situazione economica;

Qualora il beneficiario non sia ritenuto in grado di utilizzare correttamente il contributo, neppure con l'ausilio/assistenza di soggetti appartenenti alla sua rete di sostegno (parentale o informale), l'eventuale somma di denaro concessa a titolo di contributo può essere erogata direttamente alla persona/Ente che vanta il credito, ovvero che deve fornire la prestazione individuata.

L'erogazione dei contributi economici è soggetta a valutazione sociale nel rispetto dello specifico regolamento eventualmente adottato dall'Amministrazione Comunale. Il sostegno economico del Comune avviene, comunque, solo dopo aver accertato l'assenza di una rete familiare e parentale in grado di intervenire.

L'importo degli interventi economici è determinato in base alla valutazione del Servizio Sociale, che tiene conto delle finalità istituzionali proprie del Comune, allo scopo di evitare la marginalità sociale dei cittadini.

Sono in di norma esclusi dall'erogazione del contributo i titolari di patrimoni mobiliari di valore pari o superiore al contributo richiesto.

Modalità di erogazione degli interventi economici

L'erogazione degli interventi economici è disposta dal Responsabile di Servizio, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazione nella quale vengono altresì indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi);
- valutazione a cura dell'Assistente Sociale referente, in merito alla necessità di erogazione del beneficio ai sensi del presente regolamento e dell'eventuale specifico regolamento comunale;
- attestazione ISEE del beneficiario;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo, del singolo o della coppia;
- per i contributi straordinari: documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente;

- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il Servizio valuti necessario per documentare la situazione.

I contributi economici possono essere:

a) Continuativi

Sono destinati a soggetti con situazione economica al di sotto della soglia ISEE di accesso di cui al precedente punto 2 e di documentata impossibilità al lavoro.

L'assegno é erogato mensilmente.

La durata massima dell'assegno è di 12 mesi e può essere rinnovato previa motivazione tecnico-sociale. L'assegnazione del contributo economico continuativo non esclude interventi di carattere straordinario di cui alla successiva lett. B).

Il nucleo familiare assistito nel quale sono presenti componenti in età e capacità lavorativa, possono beneficiare esclusivamente di contributi economici straordinari.

b) Straordinari

Sono erogati a sostegno di situazioni di bisogno di carattere eccezionale e urgente di natura socio assistenziale non sostenibili dal reddito familiare o dall'intervento della rete familiare e parentale.

c) Con impegno alla restituzione

Sono erogati nelle situazioni in cui la persona o la famiglia richiedente si trovi in condizione di temporanea difficoltà economica ad affrontare spese impreviste e vi sia legittima aspettativa di prossime entrate economiche (erogazioni pensionistiche, assistenziali, previdenziali o economiche in genere). L'erogazione del contributo si configura come anticipazione di una somma di denaro che vincola il beneficiario alla restituzione.

Modalità di valutazione della condizione economica

In relazione alla finalità dell'intervento viene preso in considerazione l'ISEE del beneficiario e ogni altro emolumento, ancorché non dichiarabile ai fini Isee, percepito da tutti i componenti del nucleo familiare considerato ai fini ISEE.

L'onere relativo alla dimostrazione delle suddette condizioni è posto esclusivamente in capo al destinatario diretto della prestazione.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad accertamenti, relativamente alla situazione economica e patrimoniale dichiarata, presso gli uffici competenti.

3.2 AREA ADULTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E/O DI DISAGIO SOCIALE

SERVIZI PER LA FRAGILITÀ ADULTA

Gli interventi e i servizi nei confronti delle persone adulte sono attivati per contrastare situazioni di non autosufficienza economica, di non autosufficienza o parziale riduzione dell'autonomia per patologie fisiche, mentali o per condizioni di particolare marginalità sociale.

Si tratta di persone seguite dai Servizi Sociali del Comune e/o da servizi specifici dell'ATS/ASST.

SERVIZI DOMICILIARI

3.2.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio di base, parte integrante del sistema di risorse attivato nel territorio, che ha la funzione precipua di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale, attraverso interventi mirati a:

- stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare e extrafamiliare;
- prevenire la solitudine e l'emarginazione.

Il servizio è svolto da personale appositamente formato e qualificato.

A chi si rivolge

Il SAD è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale, ad adulti in difficoltà e in genere a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Caratteristiche del SAD

Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni domiciliari integrate offerte ai cittadini in stato di bisogno nel loro ambiente di vita. Tali prestazioni si configurano come segue:

CURA DELLA PERSONA (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO):

1. Aiutare la persona nel coricamento e nella alzata dal letto con tecniche e sistemi di movimento corretti.
2. Aiutare la persona nella cura dell'igiene personale.
3. Aiutare la persona a vestirsi/svestirsi.
4. Prestare aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari.
5. Aiutare la persona per una corretta deambulazione.
6. Controllare la dieta.
7. Verificare l'assunzione di farmaci.

CURA DELL'ABITAZIONE (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO)

1. pulizia e sanificazione dei servizi igienici.
2. riassetto della cucina.
3. arieggio degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza.

SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO):

1. Aiutare la persona nella preparazione dei pasti e, ove necessario, prepararli autonomamente secondo la dieta eventualmente indicata. Aiutare la persona nell'assunzione dei pasti.
2. Accompagnare la persona con particolare attenzione alla cura dei rapporti coi familiari, il vicinato e il volontariato sulla base del programma concordato con il Servizio Sociale comunale.
3. Concorrere all'attuazione di interventi riabilitativi e/o di recupero nell'area del disagio relazionale e delle patologie.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale* (PAI).

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 1);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

3.2.2 SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE (SSD)

Finalità

Il Servizio "Sostegno Domiciliare" è un intervento prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere l'adulto disabile nel percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizioni di particolare criticità.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto ad adulti per la realizzazione di specifici progetti.

Requisiti necessari per l'accesso al servizio sono:

- avere una condizione di disabilità certificata dalla Competente Commissione ATS/ASST;
- non usufruire di altri servizi domiciliari.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale* (PAI).

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 1);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

3.2.3 TELESOCOCCORSO

Finalità

È un servizio di rilevazione di richieste d'aiuto attraverso un collegamento telefonico, attivo 24 ore su 24, fra l'abitazione dell'utente e una società specializzata.

Si connota come un servizio per interventi immediati di soccorso a domicilio che si attivano su chiamata da parte dello stesso utente.

Consente anche di usufruire di "tele compagnia" attraverso chiamate periodiche da parte di personale preparato competente.

A chi si rivolge

Al servizio possono accedere tutti i cittadini adulti che vivono in condizioni di solitudine e/o con gravi patologie sanitarie.

Ammissione

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale* (PAI).

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = servizio gratuito;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 2);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

3.2.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Finalità

Il servizio è finalizzato alla integrazione scolastica con particolare riferimento all'aspetto relazionale dei soggetti di cui al paragrafo successivo. Sono esclusi gli interventi di assistenza di base (di competenza dell'Istituzione Scolastica).

A chi si rivolge

È rivolto agli alunni che frequentano gli Istituti Scolastici pubblici o paritari in possesso della certificazione di alunno in situazione di handicap ai sensi della L. 104/92, rilasciata dal collegio di accertamento dell'ATS/ASST e della certificazione della NPJA o di altri soggetti accreditati attestante la necessità di assistenza specialistica.

Ammissione

Per gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado la richiesta di accesso al servizio è presentata dal beneficiario o dai dei genitori o di chi esercita temporaneamente la responsabilità genitoriale al servizio sociale comunale. L'ammissione al servizio da parte del Servizio Comunale avviene nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Per gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado l'iter di ammissione è stabilito da Regione Lombardia, alla quale compete anche l'onere ultimo della spesa.

Lo strumento operativo del servizio è il piano educativo individualizzato.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Compartecipazione ai costi del servizio a carico Comune/Famiglia

Il servizio non prevede compartecipazione economica a carico della famiglia ed è collocato tra i servizi afferenti il Diritto allo Studio.

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

3.2.5 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI (SFA)

Finalità

È un servizio sociale territoriale che offre la possibilità alle persone disabili adulte di sperimentare una serie di esperienze in contesti di vita quotidiana, al fine di favorire e sviluppare l'autonomia personale attraverso il potenziamento delle proprie risorse e l'acquisizione di nuove specifiche competenze.

Favorisce l'incremento graduale dei livelli di autonomia personale, sociale, relazionale delle persone disabili attraverso la valorizzazione e la promozione dell'identità di ogni singola persona.

Lo SFA è un servizio a carattere diurno con funzioni di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e di relazione, promozione dell'integrazione della persona in condizione di disabilità nella comunità di appartenenza.

A chi si rivolge

Di norma si rivolge a persone disabili fino a 35 anni di età, ma possono accedere persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

I destinatari devono possedere discrete capacità relazionali, adattive e di comunicazione, seppur in presenza di percorsi scolastici non conclusi o con esperienze negative di inserimento lavorativo.

Nell'ambito di questo servizio e attraverso un percorso di progettazione che ha coinvolto gli enti erogatori accreditati, l'ATSP ha attivato un modulo denominato Servizio Educativo Territoriale (SET). Questo è rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, necessitano solamente di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima, capacità relazionali comunicative e maggiori autonomie. È caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi condivisi e individualizzati, con carattere permanente e/o temporalmente determinati. I destinatari del Servizio Educativo Territoriale sono giovani e adulti disabili residenti nel territorio dei Comuni Soci, con potenzialità/capacità relazionali che, al momento della valutazione, non consentono di svolgere un'attività occupazionale o lavorativa in autonomia e necessitano di interventi di promozione, maturazione e/o consolidamento di autonomie.

Ammissione e modalità

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino all'ente erogatore accreditato e al Servizio Sociale Comunale qualora intenda fruire di tariffa agevolata. In questo caso all'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, la valutazione o la presa d'atto delle dimissioni, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio da concordarsi con il beneficiario e l'ente erogatore accreditato.

Il *Piano di Assistenza Individuale* (PAI) è steso dall'Ente accreditato ed è condiviso con il beneficiario e l'assistente sociale comunale nel rispetto delle regole organizzative e di erogazione adottate da ATSP.

Le regole di fruizione del servizio sono definite dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono quelli effettivamente sostenuti dall'Ente, come evidenziato nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 3);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

La concreta determinazione della contribuzione del costo del servizio a carico del beneficiario avviene successivamente alla presentazione della domanda, in sede di progettazione individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, attraverso la stesura del Piano di Intervento di contribuzione personalizzato (PIC) nel quale, oltre alla modalità di fruizione del servizio è determinata anche la tariffa a carico del beneficiario. Il PIC deve essere condiviso e conseguentemente sottoscritto dal fruitore del servizio (o chi lo rappresenta) e prevede una contribuzione basata, oltre che sull'applicazione dei criteri sopra riportati e della formula di cui all'allegato B, tab. 3, sui suoi peculiari bisogni e sulle sue specifiche condizioni.

3.2.6 CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI (CSE)

Finalità

Servizio diurno per disabili, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario, rivolto a giovani e adulti in condizioni di disabilità con compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari.

Gli interventi socio-educativi o socio-animativi, sono finalizzati: all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto a persone in condizioni di disabilità in età compresa tra i 16 e i 65 anni.

Ammissione e modalità

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino all'ente erogatore accreditato e al Servizio Sociale Comunale qualora intenda fruire di tariffa agevolata. In questo caso all'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, la valutazione o la presa d'atto delle dimissioni, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio da concordarsi con il beneficiario e l'ente erogatore accreditato.

Il *Piano di Assistenza Individuale* (PAI) è steso dall'Ente accreditato ed è condiviso con il beneficiario e l'assistente sociale comunale nel rispetto delle regole organizzative e di erogazione adottate da ATSP.

Le regole di fruizione del servizio sono definite dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

Il costo di riferimento è quello effettivamente sostenuti dall'Ente, come evidenziato nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B – tabella 3);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

La concreta determinazione della contribuzione del costo del servizio a carico del beneficiario avviene successivamente alla presentazione della domanda, in sede di progettazione individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, attraverso la stesura del Piano di Intervento di contribuzione personalizzato (PIC) nel quale, oltre alla modalità di fruizione del servizio è determinata anche la tariffa a carico del beneficiario. Il PIC deve essere condiviso e conseguentemente sottoscritto dal fruitore del servizio (o chi lo rappresenta) e prevede una contribuzione basata, oltre che sull'applicazione dei criteri sopra riportati e della formula di cui all'allegato B, tab. 3, sui suoi peculiari bisogni e sulle sue specifiche condizioni.

3.2.7 CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITÀ (CDD)

Finalità

Il CDD ha come finalità il benessere globale della persona disabile e il miglioramento della sua qualità di vita. Esso si pone come struttura di appoggio e sollievo alla famiglia, offrendo spazi educativi, riabilitativi, assistenziali e ricreativi, favorendo l'integrazione sociale degli utenti nel territorio di appartenenza.

Il CDD ha come obiettivo quello di garantire l'accoglienza diurna, nonché attività riabilitative, socio-riabilitative ed educative alla persona disabile, sulla scorta di un progetto individualizzato in accordo con la famiglia.

A chi si rivolge

Persone con disabilità di norma in età compresa tra i 18 anni e i 65 anni, con gravi compromissioni dell'autonomia e delle capacità di relazione, la cui fragilità è compresa nelle cinque classi della scheda individuale disabile (SIDI).

Ammissione e modalità

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino all'ente erogatore accreditato e al Servizio Sociale Comunale qualora intenda fruire di tariffa agevolata. In questo caso all'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, la valutazione o la presa d'atto delle dimissioni, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio da concordarsi con il beneficiario e l'ente erogatore accreditato.

Il *Piano di Assistenza Individuale* (PAI) è steso dall'Ente accreditato ed è condiviso con il beneficiario e l'assistente sociale comunale nel rispetto delle regole organizzative e di erogazione adottate da ATSP.

Le regole di fruizione del servizio sono definite dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

Il costo di riferimento è quello effettivamente sostenuti dall'Ente, come evidenziato nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio per sola frequenza CDD

Il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 3);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

La concreta determinazione della contribuzione del costo del servizio a carico del beneficiario avviene successivamente alla presentazione della domanda, in sede di progettazione individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, attraverso la stesura del Piano di Intervento di contribuzione personalizzato (PIC) nel quale, oltre alla modalità di fruizione del servizio è determinata anche la tariffa a carico del beneficiario. Il PIC deve essere condiviso e conseguentemente sottoscritto dal fruitore del servizio (o chi lo rappresenta) e prevede una contribuzione basata, oltre che sull'applicazione dei criteri sopra riportati e della formula di cui all'allegato B, tab. 3, sui suoi peculiari bisogni e sulle sue specifiche condizioni.

INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI

3.2.8 COMUNITÀ SOCIO-SANITARIE PER DISABILI (CSS)

Finalità

La CSS è una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o del tutto incapace ad assolvere i propri compiti, oppure qualora la persona disabile stessa rivendichi il proprio diritto a rendersi autonoma dalla famiglia.

Accoglienza di persone disabili per le quali le situazioni di piccola convivenza e di strette relazioni siano congruenti con i loro bisogni educativi, di assistenza e le loro condotte personali.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto a persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva che non necessitino di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e quindi che non necessitino di soluzioni residenziali a maggior protezione socio-sanitaria e che presentino una situazione di:

- inesistenza del nucleo familiare, nonché impraticabilità o improponibilità di una permanenza in esso;
- presenza di patologia invalidante tale da non precluderne la partecipazione e il coinvolgimento diretto nella vita sociale e comunitaria;
- compatibilità tra i problemi posti dalla persona disabile da inserire e quelli presentati dal gruppo di ospiti già conviventi.

Ammissione e modalità

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino all'ente erogatore accreditato e al Servizio Sociale Comunale qualora intenda fruire di tariffa agevolata. In questo caso all'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, la valutazione o la presa d'atto delle dimissioni, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio da concordarsi con il beneficiario e l'ente erogatore accreditato.

Il *Piano di Assistenza Individuale* (PAI) è steso dall'Ente accreditato ed è condiviso con il beneficiario e l'assistente sociale comunale nel rispetto delle regole organizzative e di erogazione adottate da ATSP.

Le regole di fruizione del servizio sono definite dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

Il costo di riferimento è quello effettivamente sostenuti dall'Ente, come evidenziato nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio CSS

Il costo del servizio a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 4);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

La concreta determinazione della contribuzione del costo del servizio a carico del beneficiario avviene successivamente alla presentazione della domanda, in sede di progettazione individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, attraverso la stesura del Piano di Intervento di contribuzione personalizzato (PIC) nel quale, oltre alla modalità di fruizione del servizio è determinata anche la tariffa a carico del beneficiario. Il PIC deve essere condiviso e conseguentemente sottoscritto dal fruitore del servizio (o chi lo rappresenta) e prevede una contribuzione basata, oltre che sull'applicazione dei criteri sopra riportati e della formula di cui all'allegato B, tab. 4, sui suoi peculiari bisogni e sulle sue specifiche condizioni.

3.3 AREA ANZIANI

3.3.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio di base, parte integrante del sistema di risorse attivato nel territorio, che ha la funzione precipua di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale, attraverso interventi mirati a:

- stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare e extrafamiliare;
- prevenire la solitudine e l'emarginazione.

Il servizio è svolto da personale appositamente formato e qualificato.

A chi si rivolge

Il SAD è rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale.

Caratteristiche del SAD

Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni domiciliari integrate offerte ai cittadini in stato di bisogno nel loro ambiente di vita. Tali prestazioni si configurano come segue:

CURA DELLA PERSONA (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO):

1. Aiutare la persona nel coricamento e nella alzata dal letto con tecniche e sistemi di movimento corretti.
2. Aiutare la persona nella cura dell'igiene personale.
3. Aiutare la persona a vestirsi/svestirsi.
4. Prestare aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari.
5. Aiutare la persona per una corretta deambulazione.
6. Controllare la dieta.
7. Verificare l'assunzione di farmaci.

CURA DELL'ABITAZIONE (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO)

1. pulizia e sanificazione dei servizi igienici.
2. riassetto della cucina.
3. arieggio degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza.

SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO):

1. Aiutare la persona nella preparazione dei pasti e, ove necessario, prepararli autonomamente secondo la dieta eventualmente indicata. Aiutare la persona nell'assunzione dei pasti.
2. Accompagnare la persona con particolare attenzione alla cura dei rapporti coi familiari, il vicinato e il volontariato sulla base del programma concordato con il Servizio Sociale comunale.
3. Concorrere all'attuazione di interventi riabilitativi e/o di recupero nell'area del disagio relazionale e delle patologie dell'età avanzata.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale* (PAI).

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 1);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

3.3.2 TELESOCOCCORSO

Finalità

È un servizio di rilevazione di richieste d'aiuto attraverso un collegamento telefonico, attivo 24 ore su 24, fra l'abitazione dell'utente e una società specializzata.

Si connota come un servizio per interventi immediati di soccorso a domicilio che si attivano su chiamata da parte dello stesso utente.

Consente anche di usufruire di "tele compagnia" attraverso chiamate periodiche da parte di personale preparato competente.

A chi si rivolge

Al servizio possono accedere tutti i cittadini adulti che vivono in condizioni di solitudine e/o con gravi patologie sanitarie.

Ammissione

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale* (PAI).

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = servizio gratuito;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 2);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

3.4 AREA MINORI E FAMIGLIA

SERVIZI DOMICILIARI

3.4.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)

Finalità

Il servizio educativo domiciliare è un servizio di integrazione e supporto educativo ai nuclei familiari fragili. E' un processo di intervento, integrato e partecipato che coinvolge risorse professionali e informali, che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l'attivazione delle risorse personali, familiari, di contesto che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei figli. L'Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) persegue il fine di mantenere il minore

nel contesto familiare e sociale di appartenenza, affrontare costruttivamente le difficoltà educative e di socializzazione all'interno del nucleo familiare.

E' un servizio che si avvale di educatori professionali che operano in stretto contatto con l'Assistente Sociale comunale, con gli operatori psicosociali del Servizio Tutela Minori e con i servizi specialistici del territorio, quando coinvolti nella gestione del caso.

A chi si rivolge

Il Servizio si rivolge a nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più minori che presentano difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e/o materiale.

Destinatari sono pertanto minori e famiglie in carico al Servizio Sociale comunale e al Servizio Minori e Famiglia ATSP con specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Ammissione

L'attivazione del servizio è prevista per le seguenti aree:

A) area della consensualità.

Nuclei familiari per i quali l'intervento educativo è sviluppato sulla base di una valutazione del Servizio Sociale del comune condivisa con il nucleo familiare stesso, il quale non è interessato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. In questo caso la richiesta di attivazione deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale; può inoltre essere condivisa dai servizi specialistici (NOA, CPS, Ser.D., NPIA, Consultorio Familiare) che hanno in carico la situazione.

B) area della valutazione/trattamento.

Nuclei familiari con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei quali il servizio minori e famiglia ha attivato un percorso di conoscenza e di valutazione diagnostica e prognostica. Quando l'Autorità Giudiziaria prescrive l'attivazione del servizio ADE, l'avvio dell'intervento è connesso alla valutazione della situazione da parte dell'équipe psicosociale del Servizio Minori e Famiglia dell'ATSP ed all'elaborazione di un progetto di intervento, auspicabilmente sottoscritto e condiviso anche dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 1);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;
- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

3.4.2 SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE (SSD)

Finalità

Il Servizio "Sostegno Domiciliare" è un intervento prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere l'adulto disabile nel percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizioni di particolare criticità.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto ad adulti per la realizzazione di specifici progetti.

Requisiti necessari per l'accesso al servizio sono:

- avere una condizione di disabilità certificata dalla Competente Commissione ATS/ASST;
- non usufruire di altri servizi domiciliari.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale (PAI)*.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 1);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;

- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

3.4.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio di base, parte integrante del sistema di risorse attivato nel territorio, che ha la funzione precipua di favorire il mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale, attraverso interventi mirati a:

- stimolare il mantenimento delle funzionalità personali necessarie alla vita autonoma;
- incentivare il recupero di funzionalità latenti o parzialmente deteriorate;
- compensare la perdita, temporanea o permanente, di funzionalità necessarie alla gestione della vita quotidiana;
- valorizzare la solidarietà familiare e extrafamiliare;
- prevenire la solitudine e l'emarginazione.

Il servizio è svolto da personale appositamente formato e qualificato.

A chi si rivolge

Il SAD è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale e in genere a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Caratteristiche del SAD

Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni domiciliari integrate offerte ai cittadini in stato di bisogno nel loro ambiente di vita. Tali prestazioni si configurano come segue:

CURA DELLA PERSONA (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO):

1. Aiutare la persona nel coricamento e nella alzata dal letto con tecniche e sistemi di movimento corretti.
2. Aiutare la persona nella cura dell'igiene personale.
3. Aiutare la persona a vestirsi/svestirsi.
4. Prestare aiuto alla persona nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari.
5. Aiutare la persona per una corretta deambulazione.
6. Controllare la dieta.
7. Verificare l'assunzione di farmaci.

CURA DELL'ABITAZIONE (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO)

1. pulizia e sanificazione dei servizi igienici.
2. riassetto della cucina.
3. arieggiamento degli ambienti, rifacimento del letto, riordino della stanza.

SOSTEGNO NELLA VITA QUOTIDIANA (A TITOLO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO):

1. Aiutare la persona nella preparazione dei pasti e, ove necessario, prepararli autonomamente secondo la dieta eventualmente indicata. Aiutare la persona nell'assunzione dei pasti.
2. Accompagnare la persona con particolare attenzione alla cura dei rapporti coi familiari, il vicinato e il volontariato sulla base del programma concordato con il Servizio Sociale comunale.
3. Concorrere all'attuazione di interventi riabilitativi e/o di recupero nell'area del disagio relazionale.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

La richiesta di accesso al servizio deve essere presentata dal cittadino al Servizio Sociale Comunale. All'Assistente Sociale compete, nel rispetto delle risorse di bilancio messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, la definizione degli obiettivi, i tempi di fruizione e le verifiche sull'andamento del servizio attraverso lo strumento operativo del *Piano di Assistenza Individuale* (PAI).

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 1);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;
- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

3.4.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Finalità

Il servizio è finalizzato alla integrazione scolastica con particolare riferimento all'aspetto relazionale dei soggetti di cui al paragrafo successivo. Sono esclusi gli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione Scolastica.

A chi si rivolge

È rivolto agli alunni che frequentano gli Istituti Scolastici pubblici o paritari in possesso della certificazione di alunno in situazione di handicap ai sensi della L. 104/92, rilasciata dal collegio di accertamento dell'ATS/ASST e della certificazione della NPJA o di altri soggetti accreditati attestante la necessità di assistenza specialistica.

Ammissione

Per gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado la richiesta di accesso al servizio è presentata dal beneficiario o dai dei genitori o di chi esercita temporaneamente la responsabilità genitoriale al servizio sociale comunale. Per gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado le modalità di ammissione sono stabilite da Regione Lombardia, alla quale compete anche l'onere ultimo della spesa.

Lo strumento operativo del servizio è il piano educativo individualizzato.

Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento adottato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona eventualmente integrato da specifico regolamento comunale.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Compartecipazione ai costi del servizio a carico Comune/Famiglia

Il servizio non prevede compartecipazione economica a carico della famiglia ed è collocato tra i servizi afferenti il Diritto allo Studio.

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

3.4.5 CENTRO DIURNO PER MINORI

Finalità

Il Centro Diurno è un servizio di accoglienza diurna del minore e al contempo di sostegno ai genitori, rispondente ai bisogni complessi delle famiglie, funzionale alla protezione dei figli e al potenziamento/miglioramento delle capacità educative e di cura dei genitori.

A chi si rivolge

Sono destinatari prioritari del Centro Diurno, minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o Minori con Famiglie consensuali e richiedenti su invio/orientamento dei Servizi Sociali.

Ammissione

L'inserimento viene predisposto dal Servizio Sociale Comunale o dal *Servizio Minori Famiglia* dell'ATSP quando trattasi di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = servizio a tariffa minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B – tabella 5);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;

- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

INTERVENTI E SERVIZI RESIDENZIALI

3.4.6 COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

Finalità

La comunità alloggio minori è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare di appartenenza. Le comunità alloggio per minori sono strutture socio-educative che accolgono minori che necessitano di assistenza, protezione e/o contenimento. Il collocamento in comunità si realizza, in genere, su specifico mandato dell'Autorità Giudiziaria.

A chi si rivolge

Sono destinatari della comunità alloggio minori generalmente soggetti a provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità Giudiziaria.

Ammissione

L'inserimento viene predisposto dal Servizio Sociale Comunale o dal *Servizio Minori Famiglia* dell'ATSP quando trattasi di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B – tabella 5);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;

- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

3.4.7 CENTRI DI PRONTO INTERVENTO

Finalità

Il servizio nasce per rispondere a situazioni d'emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione.

A chi si rivolge

Minori soli o madri con bambini.

Ammissione

L'inserimento viene predisposto dal Servizio Sociale Comunale o dal Servizio Minori famiglia dell'ATSP quando vi sia un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile o direttamente dalle Forze dell'Ordine.

In ogni caso gli atti amministrativi per l'eventuale inserimento dei genitori vengono predisposti dal Servizio Sociale Comunale.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B - tabella 5);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;
- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

3.4.8 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO

Finalità

Lo Spazio Neutro è un luogo dedicato alla promozione, valorizzazione e mantenimento dei legami familiari nelle situazioni in cui si renda necessario un monitoraggio delle modalità di relazione tra il minore e i genitori e/o altri adulti significativi, nonché un'osservazione delle competenze genitoriali e dell'evoluzione delle stesse. Lo Spazio Neutro è un luogo qualificato alla gestione degli incontri tra figli e genitori o, altre figure parentali, come luogo neutro ai conflitti, alle rivendicazioni, alle strumentalizzazioni e sempre in funzione di specifiche richieste della Magistratura.

A chi si rivolge

Sono destinatari del Servizio di Spazio Neutro, i minori e/o i genitori soggetti a specifico provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Ammissione

L'attivazione degli incontri protetti rientra nella progettualità complessiva dell'équipe psicosociale Tutela Minori sulla base di una valutazione professionale specifica ed in esecuzione di un mandato dell'Autorità Giudiziaria. Il Servizio, pertanto, potrà essere attivato esclusivamente in presenza di provvedimenti emessi dal Tribunale Ordinario o dal Tribunale per i Minorenni e su specifica richiesta dell'équipe psicosociale Tutela Minori di ATSP.

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento del Servizio Spazio Neutro, integrato nella Guida Operativa del Servizio Minori e Famiglia adottata da ATSP.

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

Il costo a carico dell'utente è determinato in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = servizio a tariffa minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al costo del servizio la relativa formula (allegato B – tabella 5);
- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;
- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.

3.4.9 AFFIDO FAMILIARE

Finalità

Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

In linea con la normativa vigente si distinguono quindi le seguenti forme di affido familiare:

a) secondo lo status giuridico:

- consensuale, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza;

b) secondo le *tipologie di collocazione*:

- etero-familiare: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il IV grado;
- endo-familiare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il IV grado.

c) secondo l'intensità del bisogno:

- **residenziale.**
Quando il minore vive stabilmente con gli affidatari per un periodo definito che prevede incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti individuali. L'Affido residenziale può essere avviato nella forma del PRONTO INTERVENTO ogni qual volta sia necessaria la disponibilità immediata di accoglienza di bambini o ragazzi che, per gravi motivi, si trovano a vivere in situazione di emergenza o pericolo, in attesa di vedere risolta la propria situazione familiare o di un progetto più stabile e duraturo. Data la tempestività e temporaneità dell'intervento di Pronto Intervento, l'obiettivo è quello di poter definire il progetto per uscire dalla situazione di crisi.
- **Diurno.**
Quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera rientra nella sua famiglia; l'affido familiare diurno permette il supporto al minore e alla sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della

settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita.

- **Appoggio.**

Quando il minore trascorre solo alcune parti della giornata o della settimana con gli affidatari. L'appoggio è attuato su un preciso progetto educativo formulato in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune o con l'équipe psico-sociale tutela minori. Non prevede necessariamente il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria poiché interviene a supporto di situazioni familiari a basso grado di complessità, con buona collaborazione famiglia/servizi e con obiettivi di prevenzione.

A chi si rivolge

Sono destinatari dell'istituto dell'affido familiare, i minori che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- famiglie che presentano gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per cui si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- famiglie che presentano lievi difficoltà educative e/o socio relazionali o nell'acquisizione dell'autonomia (per quanto riguarda soprattutto le famiglie monoparentali) che non comportano un grave rischio per la crescita evolutiva del figlio ma che richiedono il sostegno diurno o l'appoggio di un'altra famiglia;
- prosieguo amministrativo che, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

Ammissione

L'attivazione viene predisposta dal Servizio Sociale Comunale in caso di affido Consensuale o dal *Servizio Minori e Famiglia di ATSP* in caso di affido Giudiziale; il progetto in entrambi i casi viene co-gestito con il Servizio Affidi di ATSP, incaricato per il reperimento e sostegno alla famiglia affidataria.

Le modalità organizzative e di erogazione del servizio sono indicate nello specifico regolamento del Servizio Affidi, integrato nella Guida Operativa del Servizio Minori e Famiglia adottata da ATSP.

Determinazione dei costi di riferimento

I costi di riferimento sono evidenziati nell'allegato A.

Concorso al costo del servizio

La compartecipazione a carico dell'utente è determinata in misura proporzionale all'ISEE posseduto, applicando i seguenti criteri e modalità di riparto:

- situazione economica (ISEE) pari o inferiore alla soglia ISEE = percentuale minima;
- situazione economica (ISEE) superiore alla soglia ISEE e fino al triplo della soglia ISEE = tariffa ottenuta applicando al contributo erogato alla famiglia affidataria la relativa formula, riportata nell'allegato B - tabella 5;

- situazione economica (ISEE) superiore al triplo della soglia ISEE = costo del servizio.

Per i servizi disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- percentuale minima = 0 per Situazione economica (ISEE) inferiore al triplo della soglia ISEE;
- 100% del costo a carico del Comune per Situazione economica (ISEE) pari o superiore al triplo della soglia ISEE.